# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- X LEGISLATURA ----

N. 2595-A

## RELAZIONE DELLA 11° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SARTORI)

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1991

**SUL** 

## **DISEGNO DI LEGGE**

Norme in materia di assistenza agli invalidi civili ultrasessantacinquenni

d'iniziativa dei senatori AZZARETTI, GUZZETTI, MELOTTO, ALIVERTI, MERIGGI, REZZONICO, MAZZOLA, GOLFARI, VENTRE, PERINA, ZUFFA, DUÒ, PERUGINI, NATALI, LAURIA e FERRARA Pietro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1991

#### X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di cui la 11<sup>a</sup> Commissione propone l'approvazione è volto ad ovviare ad una incresciosa situazione in cui cittadini anziani ed invalidi sono costretti a ricorrere alla magistratura per ottenere il soddisfacimento di loro elementari diritti, e ciò a seguito del contenzioso giudiziario insorto in relazione all'applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93, recante: «Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni», che pure ha rappresentato un lodevole sforzo di risolvere, almeno parzialmente, la dolorosa e complessa questione riguardante le persone ultrasessantacinquenni che avevano pendente il riconoscimento dello stato di invalidità civile alla data di pubblicazione del decreto stesso.

Infatti, in base al contenuto dell'articolo 1 del citato provvedimento, è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione della pensione sociale ai soggetti invalidi civili che avevano presentato la domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età e la cui indennità era stata determinata nel suo ammontare, ma non ancora erogata precedentemente alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25. Il tenore di tale norma ha peraltro causato giustificati dubbi.

Se è vero infatti che l'erogazione dell'indennità dipende dalle condizioni economiche del soggetto interessato (e ciò viene verificato dall'INPS in seguito al decreto rilasciato dal competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza presso le prefetture), è vero anche che la condizione pregiudiziale per poter essere ammessi a

tale beneficio è costituita dal riconoscimento dello stato di invalidità, accertato dalle commissioni mediche di prima e seconda istanza. Il fatto che spesso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza presso le prefetture rilascino il necessario decreto per istruire le pratiche presso l'INPS, dopo il giudizio medico-legale delle commissioni mediche, solo dopo molto tempo, pone a questo punto l'esigenza di modificare l'articolo 1 del citato decretolegge n. 25 per chiarire che il diritto alla liquidazione della pensione sociale spetta ai soggetti invalidi civili che avevano presentato domanda dopo aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, e che erano stati riconosciuti tali dalle competenti commissioni mediche di prima e seconda istanza, anche se i comitati provinciali di assistenza e beneficenza presso le prefetture, alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, non avevano ancora rilasciato il loro decreto agli interessati.

Ovviamente il diritto all'indennità spetterà solo a quei soggetti ultrasessantacinquenni giudicati invalidi civili dalle apposite commissioni mediche di prima e seconda istanza alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, per i quali l'INPS avrà riscontrato la sussistenza delle condizioni economiche richieste per poter usufruire di tale indennità.

Il presente disegno di legge si rende quindi opportuno. La 11<sup>a</sup> Commissione ne auspica una sollecita approvazione e pertanto ha ritenuto di non attendere ulteriormente, essendo da tempo scaduti i termini regolamentari, l'espressione del parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione.

SARTORI, relatore

#### X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Guzzetti)

27 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all'unanimità.

#### X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

- 1. L'INPS è autorizzato a corrispondere le prestazioni liquidate in favore degli invalidi civili anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte delle competenti commissioni mediche di prima e seconda istanza, a condizione che tale riconoscimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1988, n. 93, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, ed indipendentemente dalla data del decreto rilasciato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza presso le prefetture.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.